



Sent. n. 306/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 77350 del registro di Segreteria.

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Ermanno Le Foche.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 5/08/2019 con cui l'INPS ha disposto il recupero della somma di € 21.736,20 per somme percepite in più nel periodo 2/10/2006 - 30/09/2019, a seguito del Decreto

n. 727 emesso dal Ministero della Difesa in data 7/11/2017. Al riguardo l'INPS ha disposto la ritenuta mensile pari a € 724,24, corrispondente ad un quinto del trattamento pensionistico. Il ricorrente ha presentato istanza amministrativa in data 24/09/2019. Il ricorrente ha evidenziato di aver ricevuto due comunicazioni relativamente all'importo della pensione, la prima nel 2006 per € 41.217,02 e la seconda nel 2008 per € 42.117,02 e di aver fatto affidamento su detti importi, considerato anche il tempo trascorso tra congedo e provvedimento definitivo di pensione. Con riferimento alla domanda cautelare, ha rilevato la sussistenza, quindi, del requisito del fumus boni iuris e anche del periculum in mora in quanto la trattenuta operata dall'INPS non gli permette di mantenere il medesimo tenore di vita né di continuare ad aiutare economicamente la figlia come attestato dai bonifici depositati. Ha concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, la restituzione delle somme trattenute, oltre interessi e rivalutazione e il risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa ma in misura almeno pari alle trattenute, con vittoria di spese e onorari.

Con comparsa di risposta l'INPS ha rilevato che ha

agito come mero ordinatore secondario della spesa e che manca la prova dell'affidamento legittimo e ragionevole in capo al ricorrente. Ha, quindi, evidenziato che con il provvedimento impugnato il trattamento pensionistico è stato così quantificato in via definitiva: € 39.782,71 dal 2/10/2006, € 40.790,37 dal 1/02/2007 e € 41.036,95 dal 1/12/2008, rispetto al trattamento provvisorio pari a € 42.117,02 concesso in data 28/05/2008. In via subordinata ha dedotto che non sono dovuti interessi e rivalutazione e in ulteriore subordine che sono dovuti solo gli interessi con decorrenza dalla domanda giudiziale (Sezioni riunite n. 33/2017). In via istruttoria ha chiesto di ordinare al Ministero della Difesa i motivi per cui si è determinato l'indebito e le ragioni del ritardo nell'emanazione del provvedimento definitivo e si è riservato l'azione di rivalsa. Con riferimento alla domanda cautelare ha dedotto l'assenza del periculum in mora in quanto il ricorrente percepisce una pensione netta mensile molto superiore al minimo INPS e non ha provato lo stato di bisogno della figlia. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda cautelare e del ricorso e la decadenza dell'interessato dall'eccezione di prescrizione, e in subordine la non

debenza degli interessi e rivalutazione e in ulteriore subordine la debenza solo degli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale.

Con ordinanza n. 45/2020 la domanda cautelare è stata rigettata per mancanza del requisito del periculum in mora ed è stata fissata l'udienza di discussione per il merito al 15 luglio 2020.

Con decreto del 27/05/2020 è stata disposta la trattazione del giudizio secondo la procedura di cui all'art. 85, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Con note il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

In data 15/07/2020 all'esito della trattazione è stato inviato il dispositivo al segretario Paola Venanzini per gli adempimenti di cui al citato art. 85, comma 5.

DIRITTO

Parte ricorrente ha contestato il provvedimento del 5/08/2019 con cui l'INPS ha disposto il recupero della somma di € 21.736,20 per somme percepite in più nel periodo 2/10/2006 - 30/09/2019, a seguito del Decreto n. 727 emesso dal Ministero della Difesa in data 7/11/2017.

In materia di indebito pensionistico la giurisprudenza contabile ha precisato che *"in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n° 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n° 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n° 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione"* (Sezioni Riunite n. 7/2007).

Con successiva pronuncia n. 7/2011 le Sezioni Riunite hanno precisato che rimane, comunque, fermo il potere dell'Amministrazione di modificare il trattamento provvisorio in quanto *"gli artt. 203, 204 e 205 del DpR n. 1092 del 1973 non si applicano al trattamento provvisorio di cui all'art. 162 del summenzionato Testo Unico delle pensioni, con la conseguenza che, sino all'adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio stesso, attesa la sua natura interinale"*.

Da ultimo con la sentenza n. 2/2012 le Sezioni Riunite hanno in parte rivisitato l'orientamento espresso con la suddetta pronuncia n. 7/2007, affermando che la sola scadenza del termine per l'emanazione del provvedimento definitivo non è ostativa all'attivazione del recupero dell'indebito, ma, tuttavia, nella medesima pronuncia hanno ribadito la necessità di tutelare il legittimo affidamento del percettore delle somme: *"Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto - dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le*

ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo".

Nel caso in esame risulta in atti l'esigua differenza tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo nonché il decorso di nove anni tra la seconda comunicazione relativa al trattamento provvisorio e la richiesta dell'INPS.

Alla luce di quanto sopra e tenuto del tempo intercorso tra la liquidazione del trattamento provvisorio e provvedimento di recupero sussiste il requisito della buona fede del ricorrente.

Pertanto va dichiarata l'irripetibilità della somma di € 21.736,20.

Per quanto attiene agli oneri accessori, trova applicazione quanto deciso Sezioni Riunite con la sentenza n. 33/2017 e, quindi, l'INPS è tenuta a restituire le somme trattenute maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale e dalla data delle singole trattenute se effettuate dopo la domanda; non spetta, invece, la rivalutazione monetaria.

Con riferimento alla domanda risarcitoria essa è

rigettata in quanto il ricorrente non ha allegato alcun elemento per una valutazione del danno in via equitativa.

Alla luce di quanto precede il ricorso è parzialmente accolto.

Alla soccombenza segue la condanna dell'INPS alle competenze legali, che si quantificano in € 1.000,00 oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%.

Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità del medesimo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile l'importo di € 21.736,20, con conseguente obbligo in capo all'INPS di restituzione delle somme trattenute, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale e dalla data delle singole trattenute se effettuate dopo la domanda;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna il resistente alle competenze legali quantificate in € 1.000,00 oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15
luglio 2020

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

**Publicata mediante deposito in Segreteria il 22.07.2020
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
22.07.2020 14:57:09
UTC

